numero
2
2022

BOZZA & RISPOSTA

Dalle norme ai modelli operativi

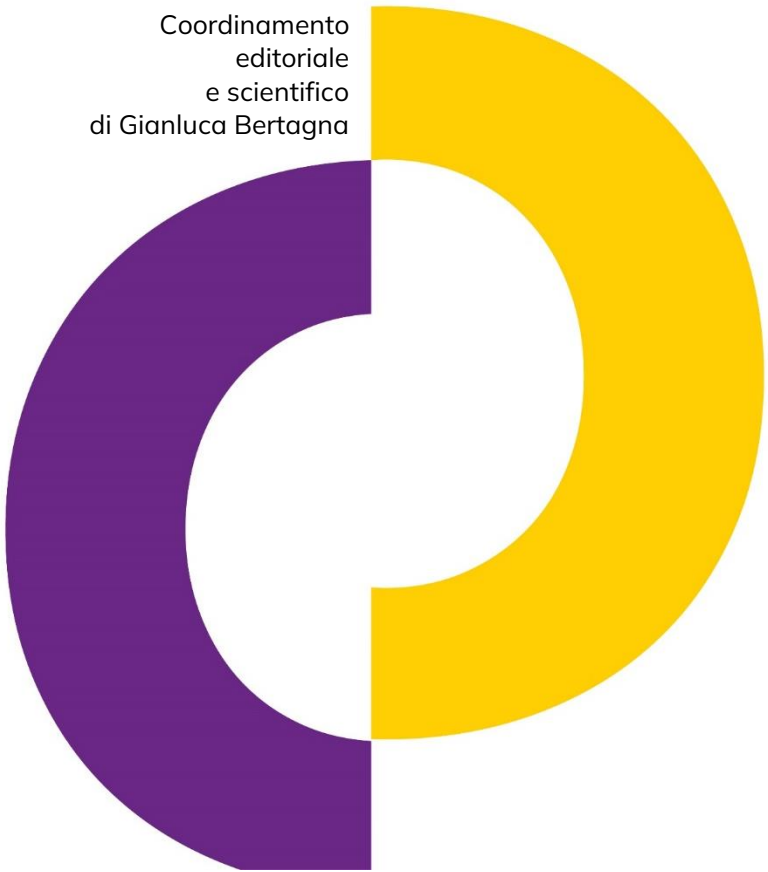
DIFFERENZIALI PEO 2022

Con il CCNL 16/11/2022 sarà necessario ricalcolare i differenziali delle progressioni orizzontali in godimento dai dipendenti.

Ecco le tabelle e le istruzioni per il calcolo.

Bozza & Risposta
Numero 2022-**2**
1 dicembre 2022

Coordinamento
editoriale
e scientifico
di Gianluca Bertagna



publika

CALCOLO DEI DIFFERENZIALI PEO – ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022

Di Simona Freguglia

1. Premessa

Anche per il CCNL 2019/2021 occorre ricalcolare i differenziali delle progressioni economiche orizzontali a carico dei bilanci.
Per comprenderne le ragioni, ripercorriamo il quadro contrattuale successivo al nuovo sistema di riclassificazione del personale, definito dal CCNL 31.03.1999.
Ricordiamo che, a partire dal CCNL del 05.10.2001, la disciplina negoziale aveva previsto, in occasione di ogni rinnovo di parte economica, aumenti tabellari specifici per ogni singola posizione economica prevista all'interno delle diverse categorie considerate dal sistema di classificazione professionale.
Proprio a seguito della definizione di incrementi stipendiali nazionali per ciascuna posizione economica, con conseguente assunzione dei relativi oneri finanziari da parte dei CCNL, già con la dichiarazione congiunta n. 14, allegata al CCNL del 22.1.2004, le parti negoziali avevano ritenuto opportuno indicare alle amministrazioni un percorso applicativo corretto e coerente con la scelta di fondo di incrementi tabellari specifici per posizione economica.
La volontà delle parti era tesa ad evitare che il fondo delle risorse decentrate fosse impropriamente gravato anche «*della quota degli aumenti dei valori stipendiali di ciascuna posizione economica, aggiuntiva rispetto a quelli disposti per le posizioni iniziali o di accesso dall'esterno, il cui onere, trattandosi di aumenti disposti direttamente dal CCNL, era stato già imputato a carico delle risorse nazionali*».

A seguire un esempio concreto di quanto sopra esposto:

Un dipendente aveva in godimento una progressione orizzontale da C1 a C2 al 1° gennaio 2016.

Dal fondo 2016 era stata fino ad allora prelevata la somma di € 502,35 così calcolata:
- CCNL vigente alla data di inquadramento del dipendente: 31 luglio 2009
- Valore del differenziale C1-C2 come da tabella C allegata al CCNL 31 luglio 2009: € 463,71
- Aggiungendo il rateo di tredicesima si raggiunge la somma di € 502,35 che veniva prelevata dal fondo.

Con il CCNL 21 maggio 2018 il differenziale da C1 a C2 è cambiato e risulta come segue:
- Con gli importi vigenti al 1°aprile 2018 il differenziale passa a € 485,19 (€ 20.829,26 - € 20.344,07)
- Aggiungendo il rateo di tredicesima si raggiunge la somma di € 525,62

Quindi dal fondo per la medesima progressione orizzontale in godimento al medesimo soggetto oggi sono prelevati € 525,62, invece di € 502,35.

La differenza di € 23,27 costituirebbe un maggiore utilizzo del fondo che contrasta con quanto sopra esposto. Ecco, quindi, intervenire il meccanismo dei differenziali delle progressioni orizzontali che ci «impone» di inserire, tra le voci di costituzione della parte stabile la quota derivante dal maggior costo determinato dal rinnovo contrattuale.

2. Il rinnovo contrattuale 2019/2021

L'art. 79, comma 1, lett. d), del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 ha previsto che la parte stabile del fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita, tra le altre componenti ivi elencate, *da un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*.
Il contenuto dell'art. 79, comma 1, lett. d) di cui sopra appare identico a quello dell'art. 67, comma 2, lett. b) del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018.
L'obiettivo è sempre quello di non depauperare le risorse della parte stabile del fondo delle risorse decentrate con gli incrementi contrattuali nazionali.

3. Il calcolo in concreto

Ma come effettuare in concreto tale calcolo?
Abbiamo messo a disposizione dei nostri enti un file Excel, che riporta i valori delle nuove retribuzioni tabellari (nelle tre decorrenze 1/1/2019, 1/1/2020, 1/1/2021), sia, nel foglio "*calcolo differenziali_2019_2022*" il valore dei differenziali delle posizioni di sviluppo di ciascuna categoria, alla data di decorrenza di ciascun incremento, con una colonna dedicata

al conteggio dei differenziali del personale del singolo ente, per ogni singola data.
Si tratta della tabella che l'ente deve utilizzare per calcolare i differenziali.

Si compone di n. 3 colonne per ciascun anno, e:

- le colonne relative al livello e agli arretrati della progressione economica sono già precompilate;
- L'ente **dovrà inserire nelle colonne evidenziate in colore giallo solo le unità di personale in servizio nell'anno di riferimento, in corrispondenza di ciascuna posizione economica**, rapportando le unità alla eventuale alla percentuale di part time vigente nella data di riferimento;
- Nelle colonne evidenziate in colore azzurro, una per ciascuna annualità, si troveranno i risultati in automatico, e alla *riga 42*, in particolare, il totale del riallineamento da operare per ciascun anno.

4. La gestione degli anni 2019, 2020, 2021

Per la corresponsione degli arretrati relativi ai differenziali per gli anni 2019, 2020 e 2021 le somme verranno pagate a bilancio, senza necessità di "riaprire" i fondi degli anni precedenti.
Si vedrà successivamente se anche per questo rinnovo contrattuale la Ragioneria Generale dello Stato, in sede di conto annuale, imporrà invece di rettificare i fondi, come avvenuto per il rinnovo 2016/2018.
Se così fosse, i differenziali opererebbero come «partite di giro»: rettificherò la costituzione del fondo 2019, 2020 e 2021 con quanto effettivamente pagato. E nella Tab. 15 del conto annuale ci sarà la coincidenza tra quanto inserito a sinistra, come voce di alimentazione del fondo e quanto riportato a destra come utilizzo.
In questa ipotesi, per calcolare il riallineamento dei tre anni in oggetto sarà sufficiente valorizzare le colonne del foglio "*calcolo differenziali_2019_2022*" relative alle decorrenze 01/01/2019, 01/01/2020 e 01/01/2021, per ottenere l'importo di ciascuno dei tre.
I dipendenti da prendere in considerazione saranno quelli in servizio alla data della singola decorrenza economica.

5. La gestione del 2022

Per quanto riguarda la gestione dei differenziali nel fondo delle risorse decentrate anno 2022 a nostro parere ci sono, operativamente, tre possibilità:

- calcolare i differenziali su tutto l'anno 2022: li si inserisce interamente in entrata nel fondo, mentre in utilizzo si calcolerà il

costo delle progressioni dell'intero anno corrente con i valori del nuovo CCNL;
- calcolare i differenziali solo per il mese di dicembre, con il rateo di tredicesima, inserendoli tra le voci di costituzione. In utilizzo si indicheranno le p.e.o. aggiornate con i valori del nuovo CCNL per lo stesso periodo;
- (*in particolare se si è già costituito il fondo alla data di stipula*) per ora non fare nulla e quando si procederà alla ricognizione amministrativa del fondo o in occasione del conto annuale, calcolare figurativamente i differenziali di tutto il 2022 in entrata e in uscita, senza modificare concretamente né la costituzione né l'utilizzo del fondo risorse decentrate del 2022, che resteranno calcolati con le regole del Ccnl 21/05/2018.

N.B.: Per il calcolo del differenziale dell'anno 2022, che è differente dai precedenti perché è quello nel quale si verifica l'entrata in vigore del Ccnl, possono utilizzarsi due date di riferimento per il computo dei dipendenti in servizio sui quali calcolare il differenziale:

- Seguendo la lettera del Ccnl, i dipendenti in servizio al 01/01/2021, che è l'ultima decorrenza economica (sono, cioè, gli stessi che si usano per il differenziale dell'anno 2021);
- Seguendo il parere Aran RAL_1725, nonché le Istruzioni fornite dalla RGS nella Circolare sul Conto annuale 18/2018 con riferimento al precedente contratto (che aveva la stessa formulazione testuale), **utilizzare i dipendenti in servizio alla data di stipula**.

La seconda soluzione ci appare preferibile, perché in un anno (il 2022) nel quale il "giro" del riallineamento può avere effetti concreti, **computarlo su un dato di personale il più aggiornato possibile appare logico, ragionevole e rispettoso della *ratio* della stessa disposizione contrattuale**.

N.B.: Una volta calcolato, **il valore del differenziale, in ragione d'anno, del 2022, resterà il medesimo anche per gli anni successivi (2023, 2024, etc.), e non dovrà più essere ricalcolato, ma inserito nella parte stabile del fondo per le risorse decentrate sempre nello stesso importo**.

6. L'assegnazione di nuove P.E.O.

E, se, ragionando per ipotesi, al fine di esporre degli esempi chiarificatori, in data successiva alla sottoscrizione del CCNL vengono assegnate nuove progressioni orizzontali?

A parere di chi scrive, possiamo distinguere due ipotesi:

1. La procedura è prevista in un CCI stipulato definitivamente **prima** della sottoscrizione del CCNL: indipendentemente dalla data di decorrenza della progressione il valore del differenziale relativo alla nuova progressione, es. da C2 a C3, dovrà essere incluso nel riallineamento del differenziale;

2. La procedura è prevista in un CCI che viene definitivamente stipulato **dopo** la sottoscrizione del CCNL: indipendentemente dalla data di decorrenza della progressione il valore del differenziale relativo alla nuova progressione dovrà essere imputato interamente al fondo, ossia il differenziale per il dipendente passato in C3 con la nuova tornata di p.e.o. non dovrà computato nel riallineamento. Al riguardo, infatti, l'ARAN aveva chiarito nel proprio parere RAL_1725, già menzionato, che *non deve in alcun modo tenersi conto delle progressioni economiche formalizzate, a beneficio di ciascuna persona, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto collettivo, anche se decorrenti da data antecedente (ad esempio, una persona che alla data di sottoscrizione era D2 e a cui sia stata attribuita successivamente la posizione D3, va indicata come D2).*

ALLEGATO
TABELLA DIFFERENZIALI 2019-2021

Il file è reso disponibile in formato Microsoft Excel ed è scaricabile dal sito www.bozzaerisposta.it.

Bozza & Risposta

Numero 2022-2 del 1 dicembre 2022
Supplemento al numero 2022-22 di Personale News

Bozza & risposta è una pubblicazione senza periodicità fissa che tratta di aggiornamenti professionali in materia di pubblico impiego ed esce come supplemento a Personale News, periodico registrato in data 16/12/2011 al numero 11/2011 del Registro Stampe e Periodici presso il Tribunale di Mantova - ISSN 2465-2431.
Direttore responsabile: Marco Paini.
Coordinamento Editoriale: Gianluca Bertagna.

Comitato di redazione:

Hanno collaborato a questo numero:
Simona Freguglia

Microsoft Word e Microsoft Excel sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Editore e proprietario: Publika S.r.l.
Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana MN
Tel. 0376/1586860
Sito internet: www.publika.it
E-mail: abbonamenti@publika.it

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento

Abbonamento annuale: Euro 400,00 € IVA 4% INCLUSA

Per ordini inviati entro il 31/12/2022 l'abbonamento annuale 2023 è in promozione al prezzo di 300 € (iva 4% inclusa) anziché 400 €.

Sul sito **www.bozzaerisposta.it** è possibile richiedere un **abbonamento di prova** per ricevere **GRATIS** i numeri in uscita fino a fine dicembre 2022.